



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 19 gennaio 2015, n. 11

Ai sensi dell'art. 8 L.R. 37/85 - Ampliamento della Cava di Calcare in località "Puledri" interessata dalle p.lle 13-14-15-16 e 67/p del foglio 6 del Comune di Villa Castelli e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85 Proroga dell'autorizzazione n. 58 del 16.07.2003 p.lle 17-18-64-65 e 67 del foglio 6 di Villa Castelli.  
Ditta: CARLUCCI Salvatore, Sede Legale Via per Ceglie, 102 - 72029 VILLA CASTELLI (Br)

L'anno 2015, addì 19 del mese di Gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA)  
Via delle Magnolie, 6/8.

II DIRIGENTE UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE (delegato)

VISTI gli artt. 4 e 5 della l.r. 4 feb 1997, n. 7;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 mar 2001 n. 165;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la D.G.R. 29.12.2011 n. 3044;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2015 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e n. 81/2008;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso quanto sopra, questo Ufficio esaminata la documentazione scritto-grafica dei progetti per l'istanza di Ampliamento della cava di calcare, presentata dalla Ditta Carlucci Salvatore in data 31.01.2007 prot.n. 663 richiedeva i pareri agli Enti preposti che hanno così risposto:

- La Sovrintendenza ai Beni Ambientali Artistici e Storici di Lecce, con nota acquisita in data 23.08.07 prot. 4905, rilevava che l'area interessata non è sottoposta alle disposizioni di vincolo ai sensi del D.L.vo n.42/2004 recante il "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art.10 della Legge 6.07.2002 n. 137;

- La Sovrintendenza Archeologica di Taranto, in data 31.08.07 prot. 5088, non essendo l'area sottoposta a vincoli archeologici, esprimeva parere favorevole, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi in corso d'esercizio per verificare eventuali presenze di resti di interesse archeologico e paleontologico, nell'eventualità la Ditta sospenderà i lavori con immediatezza, dandone contestualmente comunicazione a questa Sovrintendenza;

- Il Settore Urbanistica Ufficio Usi Civici della Regione Puglia di Bari, in data 12.09.07 prot. 5415, comunicava che i terreni interessati all'istanza di ampliamento di cava, non sono gravati da uso civico;

- L'Autorità di Bacino della Puglia, in data 19.01.2009 prot. 198, riteneva in relazione agli elaborati prodotti dalla Ditta CARLUCCI Salvatore compatibile l'istanza di Ampliamento con i vincoli di propria competenza, in particolare con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico(PAI) ed il presente parere si riferisce esclusivamente alle aree delle p.lle 13-14-15-16-121-122-123 del foglio 6 di Villa Castelli e tra le altre cose indicava di verificare la compatibilità dell'attività di cava con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto delle strade e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico(es. acquedotti) e/o privato previste dalle norme vigenti in materia;

- Il Settore Forestale della Regione Puglia di Brindisi, in data 12.02.2009 prot. 943 comunicava che le p.lle 13-14-15-16-121-122-123 del foglio 6 di Villa Castelli non sono sottoposte a vincolo idrogeologico.

- Il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in data 9.07.12 prot. 7132, prendeva atto della rinuncia da parte della Ditta all'Autorizzazione paesaggistica già richiesta con nota acquisita al prot. n. 14122 in data 11.10.10 per aver presentato un progetto di variante con il quale escludeva le p.lle 121-122 e 123 del foglio 6 ricadenti in ATE di tipo "C" e sottoposte a tutela dal PUTT/P dando il proprio parere positivo sulle restanti p.lle 13-14-15-16-67/p del foglio 6 di Villa Castelli ricadenti in ATE di tipo "E";

- Il Comune di Villa Castelli con nota in data 08.03.2013 prot. 3881 trasmetteva la Determina

Dirigenziale n.48 del 07.02.2013 di procedura di V.I.A. esprimendo parere favorevole di VIA al Progetto di SIA di ampliamento proposto dalla ditta CARLUCCI Salvatore sulle p.lle 13-14-15-16 e 67/p del foglio 6 di Villa Castelli;

- Il Comune di Villa Castelli in data 20.10.2014 prot. 9368 ha comunicato la Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'istanza di ampliamento della cava di "Calcarea" in località Puledri di Villa Castelli(BR) fg.6 p.lle 13-14-16-66/p e 67/p per 15 giorni dal 26.09.14 al 11.10.14 senza osservazioni;
- con nota 20.10.2014 prot. 9372 lo stesso Comune esprimeva il proprio parere favorevole sulle particelle interessate all'istanza di Ampliamento;
- Vista la documentazione integrativa, presentata dalla Ditta in data 16.01.2015 prot. N. 468 di variante dell'istanza di ampliamento e con la quale vengono escluse le p.lle che non erano al momento complete dei pareri degli Enti. Dalla relazione tecnica di variante risulta modificata l'area d'intervento a Ha 1.78.00 e la volumetria che si prevede di estrarre nelle fasi previste dal progetto sarà di mc. 301.000 di materiale da estrarre.

Per l'ultimazione dei lavori relativi all'istanza di Proroga il tecnico incaricato dalla Ditta ha ritenuto necessario un periodo di 6 anni, di cui 5 per l'estrazione del materiale residuo di mc. 29.280 di roccia calcarea ed l'ultimo anno per eseguire il completo recupero e sistemazione finale dell'area di cava da quanto si evince dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla relazione tecnica e dal crono-programma dei lavori.

L'intera area catastale dei terreni interessati alla Proroga è di HA 4.23.99, ma lavori residui di coltivazione interesseranno una superficie di Ha 2.19.00 al netto delle fasce di rispetto.

L'istanza comprende anche una perizia giurata resa c/o il Tribunale di Taranto- Sezione Distaccata di Martina Franca(TA) in data 19.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ufficio il 03.06.13 n.0008306, sottoscritta dal tecnico incaricato dalla Ditta, già direttore dei lavori della cava, nonché dalla stessa ditta, con la quale è stato dichiarato che:

1. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE(Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione speciale - ZPS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale-ZPS);
2. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
3. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso "A" né come ambito esteso "B";
4. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08.03.2010;
5. l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrate a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni della Determina Dirigenziale n. 85 del 05.10.2007 ed in particolare in quanto il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità  $K = 1 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ ;
6. dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 24.400;
7. il Piano di Coltivazione e il Piano di Recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 58/2003;
8. per esaurire il giacimento residuo di mc. 24.400 è necessario un periodo di 6 anni;
9. il Piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 19.04.2013.

Tra la documentazione è presente inoltre Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del D.Lgs. 117 del 30.5.2008 con il quale è stato dichiarato che i soli rifiuti rinvenuti dall'attività di cava sono rappresentati essenzialmente dal terreno vegetale di copertura e dal cappellaccio.

Lo strato superficiale composto da terreno vegetale e lo strato rappresentato dal cappellaccio sterile e degradato di calcarenite con presenza di terra rossa verrà asportato e depositato lungo il perimetro

dell'area di cava a formare un terrapieno continuo sul quale sarà piantumata una siepe frangivento ed in parte sarà riutilizzato per il ripristino e recupero dell'area sfruttata per l'estrazione del calcare sottostante.

Considerato che:

il progetto di Ampliamento della cava in località "Puledri" è ammissibile in quanto gli Enti interpellati hanno rilasciato i propri pareri favorevoli sui terreni ricadenti in Catasto sulle p.lle 13-14-15-16 del foglio 6 di Villa Castelli estese Ha 1.78.00;

Il progetto prevede n. 2 fasi principali della durata di 3 anni ognuna con scavi a fossa per estrarre il calcare e il calcare dolomitico con un'altezza media dei gradoni di mt. 10 e i ripiani di mt.5 e un altro anno sarà necessario alla fine dei lavori di coltivazione per il ripristino dell'area:

- la 1<sup>a</sup> fase prevede l'estrazione di mc. 178.000 di materiale calcareo, la 2<sup>a</sup> l'estrazione di mc. 123.000, per un totale di mc. 301.000 di roccia estraibile nelle due fasi;

I lavori di coltivazione della cava non prevedono l'uso di materiali esplosivi, ma esclusivamente l'uso di mezzi meccanici (escavatori dotati di martello demolitore);

sono necessari alla Ditta complessivamente tra i lavori di coltivazione e quelli di ripristino ambientale dell'area interessata dagli scavi 7 anni.

L'istanza di Proroga dell'autorizzazione è altrettanto ammissibile in quanto alla Ditta sarà consentito di completare i lavori di coltivazione e di eseguire e completare alla fine della stessa il ripristino ambientale dell'area ricadente in catasto sulle p.lle 17-18-64-65 e 67 del foglio 6 di Villa Castelli di Ha 4.23.99, di cui interessata alla Proroga Ha 2.19.00 al netto delle fasce di rispetto. E' necessario, secondo il progetto presentato dalla Ditta un periodo di anni 6 senza apportare variazioni ai Piani di coltivazione e recupero approvati con l'originaria autorizzazione n. 58/2003;

La Ditta alla fine dei lavori di coltivazione dell'intera area sia in ampliamento che di quella in proroga sistemerà le rampe d'accesso al fondo, la formazione di canalette per le eventuale raccolta di acque meteoriche all'esterno a salvaguardia della medesima area e dovrà dismettere gli impianti di frantumazione per il ripristino all'uso agricolo

E' prevista una recinzione l'ungo l'intero perimetro dell'area con all'interno una siepe frangivento continua realizzata con alberi sempreverdi al fine di impedire o meglio contenere la diffusione delle polveri e della rumorosità Inoltre lungo le scarpate e al loro piede saranno messe in opere piante tipiche della macchia mediterranea;

i terreni sono in disponibilità della Ditta CARLUCCI Salvatore;

la direzione dei lavori sarà affidata a tecnico abilitato nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo n. 624/96.

Ritiene di rilasciare, ai sensi degli artt. 8 e 14 della l.r. 37/85, l'autorizzazione di Ampliamento e di Proroga della Determina Dirigenziale n. 58 del 16.07.2003, fino al 31.01.2022 alla Ditta Carlucci Salvatore nei termini di cui alla relazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

## ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE (delegato)

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato; richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 e 14 della l.r. 37/85 e s.m.i.

### DETERMINA

1) La ditta Salvatore CARLUCCI con Sede Legale alla Via per Ceglie, 102 - 72029 Villa Castelli (BR) - P.IVA 01893720746 (rappresentata legalmente dal medesimo Sig. Carlucci Salvatore, nato il 19.04.1958) è autorizzato all'Ampliamento della coltivazione di cava in località "Puledri" sulle particelle 13-14-15-16 del foglio 6 del Comune di Villa Castelli.

2) Alla suddetta ditta è concessa la Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in esercizio, autorizzata con provvedimento n. 58/2003, ricadente sulle particelle 17-18-64-65 e 67 del foglio 6 del Comune di Villa Castelli,;

3) Di autorizzare il progetto unico di cava comprensivo dell'area di cava in esercizio e dell'area in ampliamento come sopra autorizzata e nei termini del progetto in atti e succ. variante in data prot. 16 gen 2014 n. 468, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante. L'area di cava deve essere individuata su terreno con n. 12 pilastrini portanti l'anno di apposizione 2015 e la numerazione dal n.1 al n. 12.

4) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 58/2003 che qui s'intende integralmente recepito salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

5) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1- 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;
- b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà

tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA-;

c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 58 del 16.07.2003;

d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;

f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava pari a Ha 6.01.99, si prevede un importo di € 140.000,00 (euro Centoquarantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 31.01.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

g. il presente provvedimento, valido fino al 31.01.2022, potrà essere prorogato su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a

carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

n. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

6) il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

7) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

b) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;

c) è immediatamente esecutivo;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia;

f) sarà notificato in copia al Sig. Salvatore CARLUCCI, in qualità di Legale Rappresentante dell'omonima Ditta ed al Sig. Sindaco del Comune di Villa Castelli (BR);

Il presente atto, composto da n° 9 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Attività Estrattive (delegato)  
Ing. Angelo Lefons

---